



LINEE GUIDA

TIROCINIO PROFESSIONALE DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE

a cura del
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Torino

INDICE

- **Tenuta del Registro del Tirocinio: la Commissione** pagina 3
 - **Tirocinio professionale Dottore Commercialista ed Esperto Contabile** pagina 4
 - **Requisiti di iscrizione nel Registro del Tirocinio - Sezione A. - Commercialisti e modalità di svolgimento del tirocinio e del tirocinio in convenzione** pagina 5
 - **Requisiti di iscrizione nel Registro del Tirocinio - Sezione B. - Esperti Contabili e modalità di svolgimento del tirocinio e del tirocinio in convenzione** pagina 6
 - **Borsa di studio - Indicazioni ed orientamenti ai fini del relativo inquadramento fiscale, previdenziale ed assistenziale** pagina 7
 - **Trattamento previdenziale ed assistenziale del Tirocinante erogato dalle Casse** pagina 7
-

ALLEGATI

- **Protocollo per il tirocinio in convenzione, sottoscritto in Torino il 16 gennaio 2015 - Addendum sottoscritto in Torino il 27 maggio 2015**
 - **Informativa CNDCEC n. 8/2017 - Conteggio crediti formativi attribuiti all'esame di laurea**
 - **Borsa di studio - Indicazioni ed orientamenti ai fini del relativo inquadramento fiscale, previdenziale ed assistenziale - Relazione illustrativa e modulistica**
 - **Documentazione a cura delle Casse e dei Delegati previdenziali**
-

TENUTA DEL REGISTRO DEL TIROCINIO: LA COMMISSIONE

La Commissione istituzionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino deputata alla tenuta del Registro del Tirocinio risulta essere così costituita:

Presidente

Valter CANTINO

Vice Presidente

Raffaele PETRARULO

Segretario

Sergio GIBELLI

Componenti

Alessandro CONTE

Marco ZICCARDI

La Commissione, unitamente alla Segreteria dell'Ordine, è a disposizione per eventuali chiarimenti e necessità.

I nostri Uffici in Torino - Via Carlo Alberto, 59 - sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e, su appuntamento, altresì dalle ore 8.00 alle ore 9.00.

Telefono 011 812.18.73 - Telefax 011 812.19.58

E-mail: segreteria@odcec.torino.it

PEC: segreteria@odcec.torino.legalmail.it

Sito: www.odcec.torino.it

TIROCINIO PROFESSIONALE DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE

- **Riferimenti normativi:**

D.Lgs. 139/2005, art. 40 - 48;

D.L. 143/2009;

D.L. 138/2011, art. 3, comma 5., lettera c);

D.L. 1/2012, art. 9, comma 5;

D.P.R. 137/2012, art. 6.

- **Modulistica relativa alla richiesta di pubblicazione, nella bacheca *online*, sul portale di Categoria, delle segnalazioni di disponibilità allo svolgimento del tirocinio professionale.**

Si rimanda al link: http://www.odcec.torino.it/segnalazioni_di_colleghi_e_tirocinanti/presentazione
Modulo segnalazione.

Modulistica relativa alla tenuta del Registro dei Praticanti.

Si rimanda al link: <http://www.odcec.torino.it/modulistica>
Modulistica relativa alla tenuta del Registro dei Praticanti e segnatamente:

- *iscrizione nel Registro dei Praticanti - Sezioni A e B;*
- *procedura di comunicazione di interruzione e richiesta di sospensione del tirocinio professionale;*
- *procedura di comunicazione di interruzione e ripresa del tirocinio professionale;*
- *istanza di trasferimento da altro Ordine;*
- *rilascio del certificato di compiuto tirocinio.*

Preliminarmente va rammentato che:

il tirocinio, decorrente dalla data di deposito della relativa istanza presso l'Ordine di appartenenza del *Dominus*, va svolto, in maniera continuativa (fatte salve le fattispecie di interruzione previste dalla normativa vigente), sotto il controllo del *Dominus* medesimo, per un orario minimo di 20 ore settimanali, presso un Professionista iscritto all'Albo da almeno 5 anni, che abbia assolto l'obbligo formativo nell'ultimo triennio in esame.

Il tirocinio può essere interrotto, su richiesta del Tirocinante :

- per un periodo massimo di tre mesi, in assenza di giustificato motivo;
- per un periodo massimo di nove mesi, per giustificato motivo;
- al compimento del semestre di tirocinio svolto in convenzione, antecedente il conseguimento della laurea.

<p style="text-align: center;">REQUISITI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL TIROCINIO SEZIONE A. - COMMERCIALISTI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO E DEL TIROCINIO IN CONVENZIONE</p>

1. **Conseguimento di laurea triennale ed iscrizione ai corsi di laurea magistrale in convenzione** nelle classi 64S, 84S, 56, 77.

Si acclude, per opportuna informativa, copia della convenzione in vigore, siglata, a livello locale, il 16 gennaio 2015.

Il tirocinio in convenzione va svolto:

- *per 6 mesi: in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;*
- *per 12 mesi: dal conseguimento della medesima.*

Esso consente, allo stato attuale, a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea all'esito di un corso in convenzione (con relativa maturazione dei prescritti crediti) l'esonero dalla prima prova scritta d'esame di Stato.

Tale valutazione è di competenza dell'Ufficio Esami di Stato.

2. **Conseguimento della laurea secondo i previgenti ordinamenti (quadriennale).**
Il tirocinio va svolto: *per 18 mesi dal conseguimento della laurea.*
 3. **Conseguimento della laurea magistrale nelle classi 64S, 84S, 56, 77.**
Il tirocinio va svolto: *per 18 mesi dal conseguimento della laurea.*
-

REQUISITI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL TIROCINIO
SEZIONE B. - ESPERTI CONTABILI
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO E DEL TIROCINIO IN CONVENZIONE

1. Iscrizione ai corsi di laurea triennale in convenzione nelle classi 17, 18, 28 e 33.

Si acclude, per opportuna informativa, copia della convenzione in vigore, siglata, a livello locale, il 16 gennaio 2015.

Il tirocinio in convenzione va svolto:

- *per 6 mesi: in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;*
- *per 12 mesi: dal conseguimento della medesima.*

Esso consente, allo stato attuale, a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea all'esito di un corso in convenzione (con relativa maturazione dei prescritti crediti) l'esonero dalla prima prova scritta d'esame di Stato.

Tale valutazione è di competenza dell'Ufficio Esami di Stato.

2. Conseguimento della laurea triennale nelle classi 17,18, 28, 33.

Il tirocinio va svolto: *per 18 mesi dal conseguimento della laurea triennale.*

3. Conseguimento di laurea triennale nelle classi 17,18, 28, 33 ed iscrizione ai corsi di laurea magistrale non in convenzione nelle classi 64S, 84S, 56, 77.

Il tirocinio va svolto: *per 18 mesi dal conseguimento della laurea triennale.*

BORSA DI STUDIO
INDICAZIONI ED ORIENTAMENTI AI FINI DEL RELATIVO INQUADRAMENTO
FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE

Si rimanda all'allegato documento, a cura della Dott.ssa Luisella Fontanella, Referente del Gruppo di Studio in materia di Lavoro e Previdenza dell'ODCEC di Torino.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL TIROCINANTE EROGATO DALLE CASSE

Fonti:

- CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (www.cnpadc.it), di riferimento per gli Iscritti nella Sezione A - Commercialisti

Si rimanda agli allegati documenti:

La pre-iscrizione, a cura dei Delegati CNPADC;
Domanda di pre-iscrizione per i Tirocinanti, a cura della CNPADC.

- CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (www.cassaragionieri.it), di riferimento per gli Iscritti nella Sezione B - Esperti Contabili

Si rimanda agli allegati documenti:

La pre-iscrizione, a cura dei Delegati CNPR;
Domanda di pre-iscrizione per i Tirocinanti, a cura della CNPR.

Per approfondimenti Vi invitiamo a visitare i siti internet sopra indicati.

Precisiamo che i Delegati Previdenziali sono a disposizione per quanto di eventuale necessità; potete pertanto contattare la Segreteria dell'Ordine per prenotare un appuntamento individuale.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e
Matematico-Statistiche

Convenzione

tra

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

e

**l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management e
Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche**

**per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e per
l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di
Dottore Commercialista e di Esperto Contabile**

VISTO

- l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'art. 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta¹ coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo e coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il

¹ Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale

- Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta² coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli Ordini e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)³, nonché il comma 4 del medesimo art. 36, il quale prevede che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti contabili – occorre essere un possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)⁴;
- l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- l'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per

² Avente ad oggetto le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; controllo della contabilità e dei bilanci.

³ Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 corrispondono alle lauree delle classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007.

⁴ In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L 33), classe delle lauree in scienze economiche.



i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti;

considerato

- che la convenzione quadro fra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ai sensi dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, siglata nel mese di ottobre 2014 ha fissato le condizioni minime che consentono:
 1. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;
 2. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 3. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;
 4. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 5. di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sigla di convenzioni a livello locale, che devono rispettare le indicazioni minimi contenute nella convenzione quadro;
- che al tirocinante si applica la convenzione siglata dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale convenzione sia stata sottoscritta con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio;

stipulano

la seguente convenzione.

Articolo 1 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 225 nel corso dell'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) sono iscritti ad un corso di laurea triennale della classe L18 – Scienza dell'economia e della gestione aziendale⁵ o della classe L33 – Scienze economiche⁶ attuati nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi degli articoli 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
- b) abbiano acquisito nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	Almeno 15 crediti
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	

2. Il percorso di laurea triennale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

4. Il Consiglio dell'Ordine indica il Direttore della Segreteria, Lorella Testa, quale referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

⁵ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

⁶ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e
Matematico-Statistiche

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.

7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

8. L'Università attribuisce all'attività di tirocinio professionale un numero di 3 crediti formativi universitari a condizione che:

- a) lo studente interessato presenti richiesta di riconoscimento dell'attività;
- b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale al termine del semestre;
- c) una Commissione d'esame valuti, previa discussione, una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

Articolo 2 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili

1. Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe L18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale⁷ o nella classe L33 - Scienze economiche⁸ all'esito di corsi di studi realizzati sulla base della convenzione fra il Consiglio dell'Ordine e l'Università che soddisfano i requisiti di cui al precedente articolo 1, commi da 1 a 7.

Articolo 3 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale

⁷ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

⁸ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 300 nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) hanno conseguito una laurea triennale nella classe L18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale⁹ o nella classe L33 - Scienze economiche¹⁰, ovvero, nel caso in cui abbiano acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima dell'iscrizione, i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui alla successiva lettera b);
- b) sono iscritti ad un corso di laurea magistrale della classe LM 56 – Scienze dell'economia¹¹ o della classe LM 77 – Scienze economico aziendali¹² attuati nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi degli articoli 43, comma 2, D.Lgs. 139/2005; 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
- c) hanno acquisito nel percorso di laurea triennale i crediti indicati nella tabella contenuta all'articolo 1, ovvero, se in possesso di altra laurea triennale, abbiano colmato i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale attuato a norma della precedente lettera b);
- d) hanno acquisito nel percorso formativo magistrale almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	Almeno 9 crediti
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	
IUS /04 Diritto commerciale	Almeno 18 crediti
IUS /05 Diritto dell'economia	
IUS /12 Diritto tributario	
IUS /15 Diritto processuale civile	
IUS /17 Diritto penale	

⁹ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

¹⁰ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

¹¹ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S - Scienze dell'economia - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

¹² Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

Parte dei crediti formativi esposti nella tabella possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'articolo 1;

2. Il percorso di laurea magistrale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti. La specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 39/2010 è comunque assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'articolo 1 e nel presente articolo.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

4. Il Consiglio dell'Ordine indica il Direttore della Segreteria, Lorella Testa quale referente organizzativo appositamente dedicato e individuano gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.

7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

8. L'Università attribuisce all'attività di tirocinio professionale un numero di 6 crediti formativi universitari a condizione che:

- a) lo studente interessato presenti richiesta di riconoscimento dell'attività;
- b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale competente al termine del semestre;
- c) una Commissione d'esame valuti, previa discussione, una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.



Articolo 4 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM 56 – Scienze dell'economia¹³ o nella classe LM 77 – Scienze economico aziendali¹⁴ all'esito di corsi di studi realizzati sulla base della convenzione siglata fra il Consiglio dell'Ordine e l'Università che soddisfano i requisiti di cui al precedente articolo 3, commi da 1 a 7.

Articolo 5 – Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

In base alla convenzione quadro l'accordo tra Ordine territoriale ed Università per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, fermi restando i contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale abbiano contenuti formativi conformi ai contenuti formativi ed alle conoscenze definite da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione ed in particolare ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Torino, 16 gennaio 2015

Il Direttore del Dipartimento di
Management
Prof. Valter Cantino

Il Presidente dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
Dott. Aldo Milanese

Il Direttore del Dipartimento di
Scienze Economico-Sociali e
Matematico-Statistiche
Prof.ssa Marina Nuciari

¹³ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S - Scienze dell'economia - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

¹⁴ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

L'Università degli Studi di Torino

Dipartimenti di Management e di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche

e

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino

preso e dato atto

Della convenzione sottoscritta tra le parti in epigrafe in data 16 gennaio 2015, con la quale, tra l'altro, si sono disciplinate le condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B. dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - articolo n. 2 - nonché le condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A. dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - articolo n. 4.

Che fin dall'anno accademico 2001/2002, nella Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino è stato istituito un percorso del Corso di Laurea di I livello in Economia Aziendale, i cui obiettivi formativi ed i cui contenuti in termini di crediti formativi negli specifici settori scientifici disciplinari risultavano corrispondere pienamente con quanto sarebbe stato esplicitato nell'accordo quadro e nella successiva convenzione.

Che, a partire dall'anno accademico 2004/2005, sono stati istituiti percorsi di laurea specialistica che presentavano caratteristiche di obiettivi formativi e contenuti in termini di crediti formativi pienamente adeguati alle previsioni che in seguito sarebbero stati sanciti dall'accordo quadro e dalla relativa convenzione.

Si ritiene pertanto che, rispettando ex tunc i relativi piani di studi tutti i requisiti poi esplicitati nella lettera della successiva convenzione, i laureati che si presentino all'esame di stato avendoli seguiti possano ritenersi esonerati dallo svolgimento della prima prova scritta dell'Esame di Stato

ritengono

che tali condizioni di esonero possano essere validamente estese - in costanza del conseguimento dei crediti formativi richiesti ed indicati nella convenzione - altresì ai Tirocinanti che accedono al Registro dei Praticanti all'esito dei corsi di laurea previsti dalla normativa vigente, svolgendo il tirocinio professionale - in sezione A. ed in sezione B. - post conseguimento della laurea triennale o magistrale nelle classi L-18, L-33, LM-56, LM-77 nonché a coloro che hanno già compiuto il predetto tirocinio post conseguimento delle lauree sopra indicate.

Torino, 27 maggio 2015

Il Direttore del Dipartimento di Management
Prof. Valter Cantino

Il Direttore del Dipartimento di
Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche
Prof.ssa Marina Nuciari

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino
Dott. Aldo Milanese



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



**Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**

Prot. **0001645**

del 06/02/2017 ore 12:52:45

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

GL/COO/dt

Roma, 6 febbraio 2017

Informativa n. 8/2017

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Tirocinio contestuale agli studi - Conteggio dei crediti formativi attribuiti all'esame di laurea

Caro Presidente,

lo scorso mese di dicembre il Consiglio Nazionale, a seguito dei dubbi manifestati da alcuni Ordini locali, aveva posto al Ministero dell'Università un quesito in tema di possibilità di considerare i crediti conseguiti con l'esame di laurea ai fini del calcolo dei crediti formativi richiesti per lo svolgimento del tirocinio contestuale agli studi.

Il Ministero ha risposto con nota del 24 gennaio scorso, chiarendo che i crediti conseguiti con la prova di laurea possono essere conteggiati a condizione che l'Università ne specifichi lo specifico settore disciplinare.

Ti invio in allegato la risposta del Ministero unitamente al quesito posto dal Consiglio Nazionale.

Cordiali saluti.

Gerardo Longobardi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della Formazione Superiore- Ufficio VI

Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
ROMA

PEC: consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it

OGGETTO: Tirocinio da Dottore Commercialista e da Esperto Contabile.
Crediti tesi di laurea.

In riferimento alla nota prot. n. 13979 del 21/12/2016 si fa presente che, come evidenziato da codesto Consiglio Nazionale, questa Direzione ha chiarito, da ultimo con nota n. 379 dell'11/01/2016, che ai fini dell'iscrizione nel registro del tirocinio è sufficiente che i crediti previsti dalle convenzioni siano acquisiti durante l'intero percorso della laurea, pertanto, poiché è prevista la possibilità di attribuzione di crediti all'esame finale di laurea, si ritiene che questi ultimi possano essere conteggiati al fine del soddisfacimento dei crediti previsti dalle convenzioni, in questo caso sarà però necessario che l'Università certifichi lo specifico settore disciplinare attribuito ai crediti della prova finale.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Vanda Lanzafame



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0013979 - 21/12/2016
USCITA
Allegati : 1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 21 DIC. 2016

**Gent. Dott.ssa
Maria Letizia Melina
Direttore generale
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo
e l'internazionalizzazione della formazione superiore**

indirizzo PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it

e p.c.

**Gent. Dott.ssa
Vanda Lanzafame
Dirigente Ufficio VI
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo
e l'internazionalizzazione della formazione superiore**

indirizzo mail: vanda.lanzafame@miur.it

Inviata tramite PEC

Oggetto: Tirocinio da dottore commercialista e da esperto contabile – crediti tesi di laurea

Gentile Dottoressa,

ci viene posto di frequente il problema del calcolo dei crediti formativi al fine del valido svolgimento del tirocinio contestuale agli studi.

A partire dal decreto MIUR del 5 novembre 2010 (*"Tirocinio svolto nelle more della stipula della convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi dell'art. 43, comma 2, D. lgs. 28 giugno 2005, n. 139"*), passando poi per la convenzione quadro 2010 e, da ultimo, con la convenzione quadro 2014 stipulate con codesto Ministero, lo svolgimento del tirocinio contestuale agli studi è possibile a condizione che il percorso formativo dello studente/tirocinante preveda l'acquisizione di una

serie di crediti in determinati ambiti disciplinari¹. L'avvenuta acquisizione dei crediti è condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio da parte del Consiglio dell'Ordine.

Con riferimento particolare ai tirocini svolti in base al decreto MIUR del 5 novembre 2010 (quindi in periodo antecedente alla stipula della prima convenzione quadro tra Consiglio Nazionale e MIUR) viene domandato se, nell'ipotesi in cui vengano classificati dall'università (con attribuzione di specifico settore scientifico disciplinare) i crediti attribuiti dalla prova di laurea, questi possano essere conteggiati ai fini di quanto richiesto dallo stesso decreto MIUR.

Ci è stato di recente posto il caso di un soggetto che, essendo iscritto ad un corso di laurea della classe LM 77 alla data di emanazione del decreto MIUR 5 novembre 2010, era stato iscritto, in virtù del decreto stesso, nella sezione "Tirocinanti dottori commercialisti" del registro del tirocinio. Lo stesso soggetto raggiunge i crediti previsti dalla tabella del decreto citato solo conteggiando i crediti attribuiti dalla prova finale, crediti che sono stati classificati dall'università "su richiesta dello studente" (si veda l'allegato nella parte indicata dalla freccia).

La questione riveste carattere generale anche in relazione alle convenzioni quadro 2010 e 2014 per cui risulta necessario chiarire anche se al fine del soddisfacimento dei crediti previsti dalle convenzioni possano essere conteggiati anche i crediti attribuiti per la prova di laurea nel caso in cui essi vengano classificati dall'università e, quindi, siano riconducibili ad uno specifico settore disciplinare.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti


Francesca Majone

¹ Con riferimento alla convenzione quadro 2014 codesta Direzione, con nota prot. n. 379 dell'11 gennaio 2016, ha chiarito che ai fini della iscrizione nel registro del tirocinio è sufficiente che i crediti previsti dalla convenzione siano acquisiti durante l'intero percorso della laurea.



IL TIROCINIO PROFESSIONALE

INOQUADRAMENTO FISCALE E TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE

Documento a cura del Gruppo “Lavoro e Previdenza” dell’ODCEC di Torino

1. PREMESSA

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella seduta del 17 dicembre 2015, ha approvato il neo “CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE”, in vigore, nella novella articolazione, a decorrere dal 1° marzo 2016.

Il capo 5. del Titolo II° è riservato ai “Rapporti con i Tirocinanti” e si sostanzia in tre articoli - individuati ai numeri 35 - 36 - 37 - rispettivamente dedicati a: “Doveri del Professionista”; “Obblighi del Tirocinante”; “Trattamento economico e durata del tirocinio”.

Per quanto in esame, in questa sede, si ritiene utile soffermarsi sul disposto di cui all’articolo 37 che recita:

“1. Il Rapporto di tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato ed è considerato come periodo di apprendimento professionale. Esso è per sua natura gratuito e non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, sin dall’inizio del periodo di tirocinio, il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario. Inoltre il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore ed utilità per lo Studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta.

2. Il tirocinio finalizzato al sostenimento dell’esame di Stato non si protrae, di regola, oltre il periodo mediamente necessario in relazione alle previsioni di legge ed ai tempi tecnici inerenti al calendario della sessione d’esame.

3. Trascorso il periodo di collaborazione, potendo comportare una diversa configurazione giuridica, sarà regolato dalla libera determinazione delle parti, così come ogni rapporto di collaborazione con tirocinanti che abbiano già sostenuto l’esame di Stato con esito favorevole”.

Per completezza di informativa si rammenta quanto segue:



- il D.L. 1/2012, all'art. 9., comma 4., ultimo paragrafo, statuisce che venga corrisposto al Tirocinante un rimborso forfettario, concordato con il proprio Dominus;
- il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto la riforma delle Professioni Intellettuali, statuisce, all'articolo 6., comma 6.: *"Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale."*;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con Decreto n. 143 del 7 agosto 2009 (in vigore dal 31 ottobre 2009), ha previsto, all'articolo 1., comma 6., che: *"Il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica tra le parti. Il professionista può riconoscere al tirocinante una borsa di studio."*

Pertanto, enfatizzando l'aspetto formativo del rapporto di praticantato, viene indicata, tra le altre, una forma di trattamento economico, quella della **borsa di studio**, altresì sgravata da obblighi previdenziali ed assistenziali.

2. NATURA DEI COMPENSI EROGATI AI TIROCINANTI

Come detto, il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, ai sensi del D.Lgs. 139/2005, del D.M 143/2009 e del D.P.R. 137/2012, costituisce un rapporto di mera formazione, per sua natura gratuito, fatta salva la raccomandazione, al Dominus, di riconoscere al Tirocinante, *"somme a titolo di borsa di studio... sin dall'inizio del periodo di tirocinio..."*.

Infatti, mentre il Dominus assume l'obbligazione di impartire l'insegnamento e la formazione, il Tirocinante ha interesse ad acquisire una preparazione utile per sostenere l'esame di Stato per l'accesso alla Professione. In sostanza, di imparare a svolgere la Professione.

Il Praticante, fatte salve le fattispecie di incompatibilità espressamente previste da norme di Legge e regolamenti, è libero di affiancare, al rapporto di praticantato, un qualsiasi tipo di rapporto di lavoro nel rispetto ovviamente dei limiti, anche orari, imposti dalla normativa relativa al tirocinio medesimo.

Il rapporto che si instaura fra il Professionista e il Praticante è privo del requisito della subordinazione e mancano gli elementi tipici del lavoro autonomo, che è caratterizzato in primo luogo dalla mancanza di eterodirezione.

Pertanto le somme erogate nel corso del praticantato assumono tipicamente la natura di compenso per borsa di studio e sono fiscalmente assimilate ai redditi di lavoro dipendente in quanto *"... somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante..."* (art. 50, co.1, lett. c. del D.P.R. 917/1986).



Tali somme sono altresì soggette a ritenuta, sulla base del combinato disposto degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73, nonché alle trattenute Irpef - con applicazione delle aliquote per scaglioni di reddito previste dall'art. 11 del D.P.R.917/1986 - ed a quelle per addizione comunale e regionale all'Irpef.

Se spettanti, saranno altresì riconoscibili al Praticante le detrazioni per lavoro dipendente e/o carichi familiari, oltre al bonus ex D.L. 66/2014 (c.d. Bonus Renzi).

3. ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI ED ASSICURATIVI

Il tirocinio professionale è escluso dal prelievo contributivo; pertanto non dovrà essere disposto alcun adempimento INPS.

Parimenti, il tirocinio è escluso dall'obbligo assicurativo INAIL.

In relazione alla copertura previdenziale, si rammenta la facoltà, per il Tirocinante, di accedere all'istituto della pre-iscrizione presso le Casse Previdenziali (CNPADC per i Praticanti Commercialisti; CNPR per i Praticanti Esperti Contabili).

Riepilogando:

ADEMPIMENTI	
Forma scritta per assegnazione di rimborso forfettaio/ borsa di studio	SI
Iscrizione INPS	NO
Iscrizione INAIL	NO
Pre-iscrizione presso Casse Previdenziali	Facoltativa
Comunicazione obbligatoria UNILAV	NO
Iscrizione su Libro Unico del Lavoro	NO
Elaborazione del prospetto mensile delle somme erogate e versamento delle trattenute effettuate	SI
Certificazione Unica	SI
Modello 770	SI



4. DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

Alleghiamo, a titolo esemplificativo e di contributo:

- bozza di documento di proposta di conferimento di una borsa di studio;
- bozza di documento di accettazione della borsa di studio;
- bozza di documento relativo al valore della borsa di studio/dichiarazione detrazioni imposta.



PROPOSTA DI CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

CARTA INTESTATA DELLO STUDIO

Egregio Dott./Gent.ma Dott.ssa

Data

OGGETTO: Proposta di conferimento di borsa di studio

Con riferimento ai colloqui intercorsi, siamo lieti di comunicarLe che con decorrenza Le viene riconosciuta una borsa di studio i cui elementi sono evidenziati nei successivi punti.

A) CONDIZIONI, DURATA, LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

La borsa di studio Le viene concessa per il periodo dal al, salvo diversi accordi che dovessero intervenire tra le parti con comunicazione scritta. Nel corso di tale periodo Ella potrà usufruire della ns. sede in, via o di altre sedi che Le verranno comunicate secondo le esigenze del caso.

B) VALORE

Per l'ammontare della borsa di studio si rimanda all'allegato alla presente nel quale si evidenziano, oltre all'importo complessivo concesso e alle modalità di pagamento, anche altre eventuali puntualizzazioni sulle modalità operative per lo svolgimento del rapporto tra le parti.

L'erogazione della borsa di studio avverrà in ogni caso tramite acconti aventi periodicità mensile contro emissione da parte Sua di regolari ricevute.

Sulle somme corrisposte verranno operate le ritenute di Legge e saranno riconosciute le detrazioni spettanti, per usufruire delle quali Ella dovrà rilasciare specifica dichiarazione.

C) UNITARIETA' DI RAPPORTO E RISERVATEZZA

Dal presente rapporto resta esclusa qualsiasi caratteristica di subordinazione e Lei non sarà pertanto vincolato da alcun elemento tipico di tale rapporto.

In ogni caso si impegna per tutto il periodo di validità della borsa di studio, e anche per quello successivo alla sua cessazione, a mantenere riservate le informazioni e la documentazione delle quali Ella venisse in possesso, mentre sono considerate motivo per l'interruzione immediata del nostro rapporto, la violazione del segreto professionale e l'assumere accordi personali con i clienti.

Nel metterLe a disposizione le attrezzature in uso nello studio Le precisiamo che, sia i collegamenti tramite internet, sia la posta elettronica, anche se personale, sono unicamente finalizzati allo svolgimento della Sua attività oggetto della presente proposta e pertanto l'utilizzo al di fuori di questo contesto è considerato uso illecito con ogni conseguente responsabilità.



Con l'accettazione della presente Ella ci conferma di aver preso visione ed accettazione anche delle istruzioni operative e delle indicazioni presenti nell'allegato "norme interne di comportamento e procedure" limitatamente a quella parte riguardante il tipo di rapporto tra di noi in essere.

Il presente accordo potrà essere modificato con successivi accordi scritti, accettati dalle parti.

Restiamo in attesa di ricevere copia della presente e dei documenti allegati da Lei firmati per accettazione e Le auguriamo che l'opportunità offertaLe possa rappresentare un momento significativo per la Sua formazione.

Per lo Studio

Allegati: valore della borsa di studio
dichiarazione per detrazioni di imposta
copia codice deontologico
norme interne di comportamento e procedure



ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Dott.
Dott.ssa

Spett.Le
Studio
Via
Cap Città

Data

OGGETTO: Accettazione Vostra proposta di conferimento di borsa di studio

Ho ricevuto la Vs. lettera di proposta di conferimento di borsa di studio del seguente letterale tenore:

'Con riferimento ai colloqui intercorsi, siamo lieti di comunicarLe che con decorrenza dal Le viene riconosciuta una borsa di studio i cui elementi sono evidenziati nei successivi punti.

A) CONDIZIONI, DURATA, LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

La Borsa di Studio Le viene concessa per il periodo dal al, salvo diversi accordi che dovessero intervenire tra le parti con comunicazione scritta. Nel corso di tale periodo Ella potrà usufruire della ns. sede in, via o di altre sedi che Le verranno comunicate secondo le esigenze del caso.

B) VALORE

Per l'ammontare della Borsa di Studio si rimanda all'allegato alla presente nel quale si evidenziano, oltre all'importo complessivo concesso e alle modalità di pagamento, anche altre eventuali puntualizzazioni sulle modalità operative per lo svolgimento del rapporto tra le parti.

L'erogazione della borsa di studio avverrà in ogni caso tramite acconti aventi periodicità mensile contro emissione da parte Sua di regolari ricevute.

Sulle somme corrisposte verranno operate le ritenute di legge e saranno riconosciute le detrazioni spettanti, per usufruire delle quali Ella dovrà rilasciare specifica dichiarazione.

C) UNITARIETA' DI RAPPORTO E RISERVATEZZA

Dal presente rapporto resta esclusa qualsiasi caratteristica di subordinazione e Lei non sarà pertanto vincolato da alcun elemento tipico di tale rapporto.

In ogni caso si impegna per tutto il periodo di validità della Borsa di Studio e anche per quello successivo alla sua cessazione, a mantenere riservate le informazioni e la documentazione delle quali Ella venisse in possesso mentre sono considerate motivo per l'interruzione immediata del nostro rapporto, la violazione del segreto professionale e l'assumere accordi personali con i clienti.



Nel metterLe a disposizione le attrezzature in uso nello studio Le precisiamo che, sia i collegamenti tramite internet, sia la posta elettronica, anche se personale, sono unicamente finalizzati allo svolgimento della Sua attività oggetto della presente proposta e pertanto l'utilizzo al di fuori di questo contesto è considerato illecito, assumendosene Ella la responsabilità e le relative conseguenze.

Con l'accettazione della presente Ella ci conferma di aver preso visione ed accettazione anche delle istruzioni operative e delle indicazioni presenti nell'allegato "norme interne di comportamento e procedure" limitatamente a quella parte riguardante il tipo di rapporto tra di noi in essere. Il presente accordo potrà essere modificato con successivi accordi scritti, accettati dalle parti."

Con la presente porto a Vs. conoscenza la mia accettazione.

L'accettazione costituisce anche autorizzazione al trattamento dei miei dati personali, anche in via informatica, nei limiti necessari all'esecuzione del rapporto. Alla cessazione del rapporto, senza bisogno di alcuna comunicazione, i miei dati personali verranno bloccati. Potrò esercitare tutti i diritti attribuitimi dal codice della privacy, che mi avete comunicato e comunque a me ben noti, in qualsiasi momento, rivolgendomi al titolare dello studio.

L'accordo oggi concluso avrà, secondo le intese, decorrenza dal.....

Con i migliori saluti.

(Dott.....)

Allegati: valore della borsa di studio
dichiarazione per detrazioni di imposta
copia codice deontologico
norme interne di comportamento e procedure



VALORE DELLA BORSA DI STUDIO

Dott.
Dott.ssa

Spett.le
Studio
Via
Cap Città

Oggetto: Valore della borsa di studio

Con riferimento ai colloqui intercorsi, Vi confermo che, con decorrenza dal, l'importo annuale della borsa di studio da Voi concessa e da me accettata ammonta a complessivi Euro

L'erogazione, come già detto, avverrà tramite acconti aventi periodicità mensile e contro emissione da parte mia di regolare ricevuta.

Con i migliori saluti.

Data,

(Dott.)



DICHIARAZIONE PER DETRAZIONI DI IMPOSTA

Cognome _____

Nome _____

residente in _____

codice fiscale _____

Dichiarazione per detrazioni d'imposta anno

Con riferimento all'assegnazione della Vs. borsa di studio dichiaro sotto la mia responsabilità che ho diritto alle seguenti detrazioni d'imposta annue:

Per redditi di lavoro dipendente (e assimilato) euro _____

Per carichi di famiglia euro _____

Totale detrazioni euro _____

Mi impegno a comunicare tutte le variazioni dell'attuale situazione esonerando il sostituto d'imposta da ogni responsabilità.

In fede.

Data.....

(Dott.)



LA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Delegati Cassa ODCEC Torino:

- Dott. Piercarlo Bausola
- Dott. Giuseppe Chiappero
- Dott.ssa Maria Carmela Scandizzo
- Dott. Massimo Striglia
- Dott.ssa Stefania Telesca



CHE COS'E' LA CASSA DI PREVIDENZA?



- La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti (CNPADC) è l'ente di diritto privato che assicura, senza scopo di lucro e in autonomia gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, iscritti agli Albi professionali, e dei loro familiari
- In virtù delle disposizioni vigenti sono obbligatoriamente iscritti alla CNPADC, e quindi Associati, i Dottori Commercialisti iscritti agli Albi professionali che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione.



**QUALI SONO I SERVIZI
CHE OFFRE LA CASSA?**



Prestazioni Previdenziali

Pensione di vecchiaia

Pensione di vecchiaia anticipata (ex anzianità)

Pensione unica contributiva

Supplemento di pensione

Pensione di invalidità

Pensione di inabilità

Pensione in totalizzazione

Pensione ai superstiti

Prestazioni Assistenziali

In caso di Gravidanza

- Indennità di maternità
- Interruzione della gravidanza

Intervento economico per stato di bisogno

Assegno ai genitori di figli portatori di handicap

Rimborso spese per assistenza infermieristica domiciliare

Rimborso spese funebri

Rimborso spese case di riposo

Borse di studio

Polizza sanitaria "base" gratuita (estendibile ai familiari)



CHE COS'E' LA PRE- ISCRIZIONE?



E' l'istituto riservato ai tirocinanti che consente di ottenere una copertura previdenziale pari al periodo del tirocinio (a cui aggiungere, facoltativamente, un periodo massimo di tre anni) laddove venga presentata domanda di iscrizione alla Cassa entro due anni dal termine della pre-iscrizione stessa.

Il periodo massimo di durata della pre-iscrizione è di sei anni



COME E QUANDO DEVO FARE DOMANDA DI PRE- ISCRIZIONE?



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino



cnpadc
La Cassa dei
Dottori Comme

Home | Dottori Commercialisti | Servizi Online | Area Comunicazione | La Cassa | Cerca



Dottori Commercialisti

► Come fare per

- Pre-isciversi
- Contribuire alla propria posizione previdenziale
- Conoscere gli adempimenti contributivi
- Adempiere agli obblighi di contribuzione
- Gestire la propria posizione presso la CNPADC
- L'incompatibilità con l'esercizio della Professione ed effetti previdenziali
- Le prestazioni previdenziali CNPADC
- Le prestazioni assistenziali

Home » Dottori Commercialisti » Come fare per

Come fare per

Essere Associato CNPADC

"Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa, e quindi associati, in virtù delle disposizioni vigenti, i Dottori Commercialisti iscritti agli Albi professionali che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione." [art. 5.1 dello Statuto CNPADC].

Gli Associati CNPADC sono beneficiari delle prestazioni della Cassa e possono fruirne alle condizioni e nelle misure previste per ciascun tipo di prestazione.

Questa sezione fornisce le indicazioni fondamentali per sapere come fare per:

- pre-isciversi
- gestire l'inizio e la fine della vita contributiva
- conoscere gli adempimenti contributivi
- conoscere la contribuzione dovuta
- gestire la propria posizione CNPADC
- modificare i dati di incompatibilità



Servizi Online

- ▶ Servizi Tirocinanti Pre-iscritti
- ▶ Servizi Dott. Commercialisti
- ▶ Servizi Ordini Professionali
- ▶ Servizi Organi Sociali

Prossime Scadenze

- › Scadenza seconda rata delle eccedenze 2016
31/03/2017
- › Termine pagamento prima rata minimi 2017 SDD/MAV - rata unica minimi 2017 SDD
31/05/2017
- › Scadenza terza rata delle eccedenze 2016
30/06/2017

Home » Servizi Online

Servizi Online

Benvenuti nei servizi on line della Cassa!
Per conoscere i **requisiti minimi di sistema** utili alla corretta visualizzazione dei Servizi Online **clicca qui**.



- Tirocinanti Pre-iscritti**
- Dottori Commercialisti**
- Ordini Professionali**
- Organi Sociali**
- Certificazione Unica (CU)**



I tirocinanti possono accedere alla pre-iscrizione facendo apposita domanda alla Cassa (Domanda di pre-iscrizione Tirocinanti.pdf sul sito www.cnpadc.it)

La domanda di pre-iscrizione deve essere presentata perentoriamente prima dell'iscrizione all'Albo ed entro 5 anni dall'iscrizione al Registro dei Tirocinanti

Nel modulo di domanda ciascun tirocinante deve specificare l'anno di decorrenza della pre-iscrizione, che può avere inizio dal 1 gennaio dell'anno di iscrizione al Registro dei Praticanti oppure dal 1 gennaio di uno degli anni successivi



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino



QUALI CONTRIBUTI DEVO VERSARE ALLA CASSA?

La pre-iscrizione comporta il versamento di un contributo fisso annuale da scegliere di anno in anno tra i 3 seguenti importi:

Anni	Contributo fisso annuale		
2017	€ 581,00	€ 1.164,00	€ 2.327,00
2016	€ 581,00	€ 1.164,00	€ 2.327,00
2015	€ 581,00	€ 1.164,00	€ 2.327,00
2014	€ 578,00	€ 1.157,00	€ 2.313,00
2013	€ 566,00	€ 1.132,00	€ 2.263,00

In caso di retrodatazione della pre-iscrizione si aggiunge l'importo di 30,00 euro per ciascuna annualità precedente l'anno di presentazione della domanda



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino



ENTRO QUANDO DEVO VERSARE?



Il versamento del contributo annuale va effettuato, nella misura scelta da ciascun tirocinante, entro il

30 GIUGNO 2017

Se alla data di scadenza non è ancora stata ricevuta la comunicazione di avvenuta pre-iscrizione, il pagamento va effettuato entro il termine indicato nella comunicazione di avvenuta pre-iscrizione.

Ogni versamento effettuato oltre il termine è assoggettato ad una maggiorazione di 30 euro



**E SE NON MI ISCRIVO
ALL'ALBO?**



In caso di cancellazione dal registro dei praticanti o di mancata presentazione della domanda d'iscrizione all'albo ordinario, è possibile richiedere alla Cassa, **ENTRO DUE ANNI** dal termine della pre-iscrizione, la restituzione dei contributi versati

Questi verranno restituiti dalla Cassa, maggiorati degli interessi



**SONO UN ESPERTO
CONTABILE, MA
PROSEGUO GLI STUDI E
SVOLGO IL TIROCINIO
PER DIVENTARE DOTTORE
COMMERCIALISTA...**



Gli esperti contabili, iscritti alla sezione B dell'Albo, hanno l'obbligo di iscriversi alla Cassa Nazionale dei Ragionieri.

Nel caso in cui, a seguito dell'abilitazione, non ci si iscriva alla sezione B, ma al registro dei praticanti Dottori Commercialisti (sezione A), è possibile esercitare il diritto di pre-iscrizione, con le stesse regole e alle stesse condizioni viste in precedenza.



**E SE NON FACCIAMO LA PRE-
ISCRIZIONE?**



- Nel caso in cui non venga effettuata la pre-iscrizione, è possibile il riscatto del periodo di tirocinio professionale, per un periodo massimo di tre anni.
- Il riscatto può essere richiesto:
 - Dagli iscritti alla Cassa non pensionati e dai titolari di pensioni di invalidità
 - Dagli aventi titolo alla pensione indiretta
- Il pagamento del riscatto va effettuato entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione dell'onere:
 - In unica soluzione
 - In un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità riscattate con la maggiorazione degli interessi di dilazione



A CHI POSSO RIVOLGERMI IN CASO DI DUBBII?



- Interpellando i delegati Cassa presenti sul territorio
 - Piercarlo Bausola
 - Giuseppe Chiappero
 - Carmela Scandizzo
 - Massimo Striglia
 - Stefania Telesca
- Partecipando previa prenotazione agli sportelli previdenziali organizzati con cadenza mensile presso l'Ordine
- Consultando il sito della Cassa www.cnpadc.it
- Utilizzando il numero verde 800.545.130 o il servizio PAT



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Associazione di Diritto Privato
Via Mantova, 1
00198 - Roma
C.F. 80021670585

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE PER I TIROCINANTI

art. 2 del Regolamento Unitario

Il/la sottoscritt _____ nat. _____ il
____/____/____ a _____,

(prov. _____), codice fiscale _____,

iscritt _____ alla Sezione **A** del Registro dei Praticanti (D.M. n. 327/1995, D.M. n. 143/2009 e D. Lgs. n. 139/2005) presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _____
(barrare l'ipotesi che ricorre)

dal _____

dal _____ al _____

CHIEDE

di essere pre-iscritt _____ alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

(barrare l'ipotesi scelta)

a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di inizio del tirocinio *(anno di iscrizione al Registro dei Praticanti)*;

dal 1° gennaio del _____ *(indicare uno degli anni di tirocinio successivi all'anno di iscrizione al Registro dei Praticanti)*.

A tal fine, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità nonché della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di avere la propria residenza (domicilio fiscale) in _____,
(prov. _____), Via _____,
n. _____, c.a.p. _____, tel. _____, tel. cell. _____,
email _____;

(barrare la casella dell'ipotesi che ricorre)

che per il medesimo periodo e per la medesima attività, per la quale chiede la pre-iscrizione, non è iscritt _____ ad altro Ente di Previdenza obbligatoria;

- di non essere attualmente iscritt__ per la medesima attività per la quale chiede la pre-iscrizione ad altro Ente di Previdenza obbligatoria ma di esserlo stat__ dal |_____| al |_____|;
- di aver sospeso il proprio tirocinio nei seguenti periodi:
dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| e fino al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|;
dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| e fino al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|.

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
- copia della comunicazione dell'Ordine professionale di avvenuta iscrizione al Registro dei praticanti con indicazione della sezione o copia del certificato di Compiuto Tirocinio rilasciato dall'Ordine professionale con indicazione della sezione e del periodo;
- copia dell'estratto conto contributivo/assicurativo relativo alla posizione presso altro Ente di Previdenza obbligatoria (*se ricorre l'ipotesi*).

Data _____

Firma _____
(per esteso e leggibile)

Il/la sottoscritt__, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, letta l'Informativa sul trattamento dei dati pubblicata, ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto, sul sito www.cnpadc.it, autorizza espressamente il trattamento dei dati dichiarati nella presente domanda da parte della CNPADC e dei terzi ai quali la stessa li comunicherà per la gestione e corretta esecuzione della presente domanda e per le altre finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dallo Statuto della CNPADC medesima.

Data _____

Firma _____
(per esteso e leggibile)

Tutte le comunicazioni, avvisi, certificati e informazioni di carattere istituzionale tra la CNPADC ed i Professionisti possono essere inviate e ricevute tramite posta elettronica certificata (PEC) che rende immediata la comunicazione. A tal fine Lei può fornire e autorizzare il Suo indirizzo PEC:

Il/la sottoscritt__ dichiara di voler ricevere ogni comunicazione, avvisi certificati e ogni altra informazione di carattere istituzionale da parte della CNPADC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____ ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del D. L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009.

Data _____

Firma _____
(per esteso e leggibile)



Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte ed inviato alla CNPADC tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo servizio.supporto@pec.cnpadc.it o tramite raccomandata A/R all'indirizzo in Roma, Via Mantova, 1, 00198.



LA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Delegati Cassa ODCEC Torino:

- Dott.ssa Loriana Branconi
- Dott. Massimo Broccio
- Dott. Giuseppe Scolaro
- Dott. Luca Vatteone

LA PRE-ISCRIZIONE PER I TIROCINANTI

Premessa

La Cassa ragionieri riconosce la copertura previdenziale ed assistenziale anche alla figura del tirocinante dottore commercialista e del tirocinante esperto contabile.

La pre-iscrizione per i tirocinanti consente oggi a coloro che si stanno preparando alla libera professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile di poter ottenere una copertura previdenziale presso la Cassa di Previdenza anche prima della iscrizione formale, che conseguirà eventualmente all'acquisizione del titolo di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. Con la pre-iscrizione vengono pertanto garantiti ai tirocinanti, gli stessi diritti che spettano agli iscritti e che consentono la maturazione dell'anzianità assicurativa e l'incremento del montante contributivo ai fini pensionistici in via anticipata.

Chi può presentare domanda di preiscrizione

Possono presentare domanda di pre-iscrizione alla Cassa i soggetti che svolgono o che hanno svolto attività di tirocinio presso un commercialista iscritti al Registro di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005.

La domanda deve essere presentata alla Cassa Ragionieri utilizzando il modulo appositamente predisposto e disponibile nella sezione modulistica del sito Internet all'indirizzo web www.cassaragionieri.it.

La domanda di pre-iscrizione deve essere presentata entro la data della domanda di iscrizione alla Cassa o di iscrizione d'ufficio alla Cassa stessa, se anteriore.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di iscrizione al Registro dei Praticanti o certificazione di compiuto tirocinio (se terminato);
- b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Decorrenza della pre-iscrizione

La pre-iscrizione può decorrere, a scelta dell'interessato:

- a) dalla data di iscrizione al registro;
- b) dal 1° gennaio di uno degli anni di tirocinio successivi al primo.

Cessazione della pre-iscrizione

La pre-iscrizione cessa al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) con l'iscrizione alla Cassa;
- b) con l'iscrizione all'albo o al termine del terzo anno dalla cancellazione dal Registro dei tirocinanti;
- c) a richiesta, con effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso o di quello successivo a quello della richiesta, a scelta del ricorrente.

I contributi dovuti dai pre-iscritti

La pre-iscrizione ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento comporta il versamento di una quota annua minima di euro 500,00 frazionabile, a scelta del richiedente, in relazione al periodo di preiscrizione.

La quota annua può essere integrata discrezionalmente da parte del tirocinante.

Termini di versamento dei contributi

Il versamento dei contributi può avvenire in unica soluzione o con versamenti trimestrali o semestrali. Insieme alla domanda di pre-iscrizione, il richiedente deve comunicare alla Cassa sia l'importo che intende versare per l'anno corrente, sia le modalità di pagamento.

Con notifica del provvedimento di pre-iscrizione, la Cassa comunicherà le scadenze entro le quali il contributo dovrà essere versato e le modalità del relativo versamento.

All'atto dell'iscrizione alla Cassa i periodi di preiscrizione per i quali è stata versata la relativa quota costituiscono la posizione contributiva individuale e vengono riconosciuti come anzianità contributiva ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento della previdenza. La rivalutazione prevista dallo stesso articolo opera con riferimento all'anno di versamento.

Restituzione dei contributi

Decorsi due anni dal termine del periodo di tirocinio ed entro il termine di prescrizione quinquennale, in mancanza dell'iscrizione alla Cassa, il soggetto interessato, o i suoi aventi causa, possono presentare domanda di restituzione dei contributi versati.

Il montante dei contributi versati viene restituito con le stesse modalità e per lo stesso importo determinato ai sensi dell'articolo 41 di cui al punto precedente.

Riscatto del periodo di tirocinio

Coloro che non si pre-iscrivono possono, una volta iscritti alla Cassa, chiedere il riscatto del periodo di tirocinio per un periodo massimo di tre annualità.

Tutela sanitaria integrativa per i tirocinanti

A coloro che si avvalgono della facoltà di pre-iscrizione, a richiesta, per tutto il periodo di preiscrizione e a decorrere dalla data della domanda, è estesa la tutela sanitaria integrativa prevista dall'articolo 5 del Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa.

L'onere a carico dei richiedenti è fissato nella misura del costo della polizza per persona.

Regolamento della previdenza

Art. 7 - Preiscrizione dei tirocinanti

1. Gli iscritti nel registro di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, possono richiedere la preiscrizione all'Associazione (i) per il periodo o per una parte del periodo di tirocinio e (ii) per il periodo intercorrente fra il termine del tirocinio e l'iscrizione all'Albo, entro il limite massimo di 3 (tre) anni.
2. La preiscrizione di cui al comma 1 comporta il versamento di una quota annua di euro 500,00 (cinquecento/00), frazionabile in relazione al periodo di preiscrizione. La quota annua può essere integrata a discrezione del tirocinante.
3. All'atto dell'iscrizione all'Associazione i periodi di preiscrizione per i quali è stata versata la relativa quota costituiscono la posizione contributiva individuale e vengono riconosciuti come anzianità contributiva. La rivalutazione prevista dall'articolo 41, comma 2, opera con riferimento all'anno di versamento.
4. Decorsi due anni dal termine del periodo di preiscrizione, in mancanza dell'iscrizione all'Associazione, le quote versate danno diritto alla restituzione, a domanda, di un importo pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 41.
5. Il Consiglio di Amministrazione può, con deliberazione da sottoporre all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, estendere, su base volontaria e a titolo oneroso, eventuali forme di tutela sanitaria a coloro che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 1.
6. Le scadenze e le modalità di preiscrizione e di versamento sono fissate con delibera del Consiglio di Amministrazione.
7. Le quote versate, prima dell'iscrizione di cui al comma 3, affluiscono al Fondo per la previdenza, con distinta evidenza contabile.
8. Coloro che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 1 non acquisiscono la qualifica di associato.

Disciplinare attuativo

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16/01/2014

Articolo 1 - Domanda

1. La domanda di preiscrizione può essere presentata dagli iscritti nel Registro dei tirocinanti previsto dall'art. 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, entro la data di iscrizione alla Cassa o di iscrizione d'ufficio alla Cassa, se anteriore.

Articolo 2 - Validità

1. La preiscrizione ha effetto dalla data di iscrizione nel Registro di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005 e fino al termine del tirocinio o, in alternativa, fino alla data di iscrizione all'albo, entro il limite massimo di tre anni.
2. La domanda di preiscrizione presentata in anno successivo a quello di iscrizione nel Registro dei tirocinanti, a scelta del richiedente, ha effetto dalla data di iscrizione nel Registro o dal 1° gennaio di un anno successivo.

Articolo 3 - Importo

1. L'importo annuo della quota è definito, per ciascuno anno, dal tirocinante, con il limite minimo previsto dal comma 2 dell'articolo 7 del Regolamento della previdenza.

Articolo 4 - Versamenti

1. La quota annua può essere versata, a scelta del tirocinante, in unica soluzione o con versamenti trimestrali o semestrali.

Articolo 5 - Cessazione

1. La preiscrizione cessa al verificarsi di una delle seguenti condizioni :
 - a) con l'iscrizione alla Cassa;
 - b) con la cancellazione dal Registro dei tirocinanti, salvo espressa richiesta del tirocinante di prolungare il periodo di preiscrizione entro il limite massimo di tre anni di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente disciplinare;
 - c) a richiesta, con effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso o di quello successivo a quello della richiesta, a scelta del tirocinante.

POLIZZA SANITARIA UNISALUTE

I tirocinanti preiscritti alla cassa Cassa di Previdenza ragionieri possono aderire, con premio completamente a loro carico pari ad euro 131,21, alla polizza base di assistenza sanitaria UNISALUTE. Tale copertura potrà essere estesa al nucleo familiare del tirocinante con l'aggiunta di un premio pari ad euro 435.

Il piano base prevede la copertura delle seguenti principali prestazioni: Grandi interventi chirurgici (CIG) e gravi eventi morbosi (GEM): rimborso di talune spese sostenute nel caso di ricoveri in Istituti di cura, pubblici o privati; - Long Term Care (LTC) operante per gli stati di non autosufficienza; Altre garanzie: alcune prestazioni di alta diagnostica e prevenzione; Indennità per grave invalidità da infortunio e da malattia; Nuove prestazioni aggiuntive per il pacchetto prevenzione; Pacchetto maternità; Fisioterapia da infortunio; Prestazioni a tariffe agevolate.

Le guide, la modulistica e la documentazione relative alla polizza sono pubblicate sul sito ufficiale di UNISALUTE, in una sezione dedicata alla CNPR, alla quale è possibile accedere direttamente dalla homepage del sito della CNPR, cliccando sul logo di UNISALUTE oppure all'indirizzo web <https://www.unisalute.it/cnpr/index.html>.

Per ulteriori informazioni è attivo dal lunedì al venerdì il numero verde di UNISALUTE RISERVATI AGLI ASSOCIATI 800-016697.

Mini Guida alle prestazioni del Piano sanitario Base

Copertura sanitaria
gratuita ed automatica
per l'iscritto



Un nuovo modo di guardare all'assicurazione

Tu effettui la prestazione, UniSalute paga la struttura

Potrai scegliere di affidare la tua salute e quella della tua famiglia ad una rete di strutture sanitarie convenzionate, **senza dover attendere il rimborso delle spese sostenute.**

Scopri la nostra professionalità e cortesia

Potrai sempre contare su una Centrale Operativa telefonica a tua disposizione, per darti **informazioni su come utilizzare il Piano sanitario, prenotare le prestazioni** ed ottenere pareri medici.

www.cassaragionieri.it: accedi ai servizi dell'Area riservata

Attraverso l'accesso all'Area riservata del sito, potrai usufruire degli esclusivi servizi on line, che UniSalute ti mette a disposizione sul sito della tua Cassa:

- prenotare, modificare o disdire una prenotazione;
- visualizzare la rete di strutture sanitarie convenzionate;
- tenere aggiornati i propri dati, comunicando anche la mail e il numero di cellulare per usufruire di un innovativo sistema di messaggistica.

Affidati all'esperienza e alla competenza di UniSalute

Potrai contare su un sistema globale e consolidato di assistenza: **UniSalute è l'assicuratore di riferimento delle maggiori Casse professionali italiane.**

Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza dei Ragionieri
e Periti commerciali



www.cassaragionieri.it

UNISALUTE

www.unisalute.it

Proteggere la tua salute e quella della tua famiglia non è mai stato così facile.

RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA

per grande intervento chir. o grave evento morboso

In caso di grande intervento chirurgico o grave evento morboso (elenchi su www.cassaragionieri.it), il Piano sanitario dà diritto al pagamento delle spese sostenute nei 150 giorni prima e nei 150 giorni dopo il ricovero e durante la degenza, anche in caso di day-hospital. Durante la degenza, sono comprese le spese sostenute, quali ad esempio la retta di degenza, i medicinali, l'assistenza infermieristica e l'accompagnatore.

Nel caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale

Sono rimborsate integralmente le eventuali spese per ticket sanitari o per trattamento alberghiero (esempio le spese per un'eventuale camera a pagamento) rimasti a carico dell'assicurato.

Indennità sostitutiva

Se non richiede alcun rimborso, l'assicurato ha diritto ad un'indennità di € 50,00 per ogni giorno di ricovero per un periodo non superiore a 90 giorni per ogni ricovero.

Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate e medici convenzionati con UniSalute

Le spese vengono liquidate direttamente alle strutture stesse da parte di UniSalute, senza applicazione di scoperti o franchigie, ad eccezione delle garanzie che prevedono specifici limiti.

Nel caso di utilizzo di strutture non convenzionate

Le spese vengono rimborsate con uno scoperto del 25%, fermo restando i limiti previste dalle singole garanzie.

Somma massima a disposizione

€ 250.000,00 per anno nel caso il titolare non estenda la copertura ai familiari oppure € 300.000,00 per anno nel caso in cui il titolare includa anche il nucleo familiare.

CURE ONCOLOGICHE

Il Piano sanitario prevede il pagamento delle spese relative a chemioterapia, cobaltoterapia, dialisi e radioterapia.

Nel caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale

Sono rimborsate integralmente le spese per ticket sanitari.

Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate e medici convenzionati con UniSalute

Le spese vengono liquidate direttamente alle strutture da UniSalute, senza applicazioni di scoperti o franchigie.

Nel caso di utilizzo di strutture non convenzionate

Le spese vengono rimborsate con uno scoperto del 25% con un minimo non indennizzabile di € 100,00 per ogni ciclo di terapia.

Somma massima a disposizione

€ 10.000,00 per anno e per assicurato.

LONG TERM CARE (LTC) da malattia o infortunio

In caso di non autosufficienza intervenuta dopo la decorrenza del Piano sanitario, qualora l'assicurato abbia già compiuto 18 anni, UniSalute garantisce i servizi di assistenza.

I servizi sanitari di cui necessita la persona non autosufficiente possono essere erogati in forma diretta da strutture convenzionate con UniSalute oppure può esserne richiesto il rimborso.

In alternativa possono essere coperte le spese per persone dedicate all'assistenza e alla cura del soggetto non autosufficiente.

Somma massima a disposizione

€ 600,00 per mese e per assicurato, fino ad un massimo di 3 anni.

Viene riconosciuto come non autosufficienza:

- lo stato in cui l'assicurato si trova nell'impossibilità fisica permanente di poter effettuare da solo almeno 3 dei 4 atti ordinari della vita (soddisfare la propria igiene personale, nutrirsi, spostarsi, vestirsi) e necessita in modo costante di servizi di assistenza a domicilio o in regime di ricovero di lunga degenza;
- nel caso in cui l'assicurato sia affetto da demenza senile invalidante o da malattia di Alzheimer e necessita in modo costante di soggiorno in ospedale psichiatrico o dell'assistenza di cura a domicilio.

PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Il Piano sanitario prevede il pagamento di una serie di prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alta specializzazione extraricovero, tra cui TAC, mammografia, RMN (elenco su www.cassaragionieri.it).

Nel caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale

Sono rimborsate integralmente le spese per ticket sanitari.

Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate e medici convenzionati con UniSalute


Le spese vengono liquidate direttamente alle strutture da UniSalute con l'applicazione di una franchigia di € 20,00 per ogni accertamento o ciclo di terapia.

Nel caso di utilizzo di strutture non convenzionate

Le spese vengono rimborsate con uno scoperto del 25% con un minimo non indennizzabile di € 100,00 per accertamento o ciclo di terapia.

Somma massima a disposizione

€ 10.000,00 per anno e per assicurato.



PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute

Il Piano sanitario prevede il pagamento delle prestazioni elencate (da effettuare in un'unica soluzione), con lo scopo di monitorare l'eventuale esistenza di stati patologici non ancora conclamati (consigliate per i soggetti che hanno sviluppato casi di familiarità).

- ALT
- AST
- Gamma GT
- Glicemia
- Colesterolo HDL
- Colesterolo totale
- Trigliceridi
- Urea
- Creatinina
- VES
- Esame emocromocitometrico e morfologico completo
- Tempo di tromboplastina parziale (PTT)
- Tempo di protrombina (PT)
- Urine: esame chimico, fisico e microscopico
- Feci: ricerca del sangue occulto

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI presso gli studi odontoiatrici convenzionati con UniSalute

Il Piano sanitario prevede il pagamento di una visita specialistica odontoiatrica e di una seduta di igiene orale (fino ad un massimo di € 60,00) una volta l'anno ed effettuate in un'unica soluzione.

Contattaci per prenotare nelle strutture convenzionate le prestazioni previste dal tuo Piano sanitario.



UNISALUTE
Specialisti nell'assicurazione salute

PIANO SANITARIO

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
dei Ragionieri e Periti commerciali

CARTA SALUTE



www.cassaragionieri.it

Carta Salute

Vuoi una tutela in caso di Grande Intervento Chirurgico?

Sei attento alla prevenzione dentale?

Vuoi non dover attendere i tempi del Servizio Sanitario Nazionale per prestazioni come la TAC e la mammografia?

Il prezzo è vantaggioso per tutta la famiglia

INTERVENTI CHIR. ODONTOIATRICI EXTRARICOVERO

Il Piano sanitario prevede il pagamento delle spese sostenute per gli interventi chirurgici odontoiatrici, compresi gli interventi di implantologia, conseguenti a: osteiti mascellari che coinvolgono almeno 1/3 dell'osso, cisti follicolari o radicolari, adamantinoma, odontoma, ascesso dentario da strumento endodontico endocanalare.

Nel caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale
Sono rimborsate integralmente le spese per ticket sanitari.

Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate e medici convenzionati con UniSalute

Le spese vengono liquidate direttamente alle strutture da UniSalute, senza l'applicazione di scoperti o franchigie.

Nel caso di utilizzo di strutture non convenzionate
Le spese vengono rimborsate con uno scoperto del 20%.

Somma massima a disposizione
€ 2.500,00 per anno e per assicurato.

SERVIZI DI CONSULENZA

I servizi di consulenza telefonica vengono forniti dalla Centrale Operativa telefonando al numero verde gratuito dedicato, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,30.

- pareri medici;
- prenotazione di prestazioni sanitarie nelle strutture convenzionate;
- informazioni sanitarie telefoniche.

Cosa fare in caso di necessità di prestazione sanitaria?

PER PRIMA COSA, CONTATTA UNISALUTE

Se hai bisogno di prestazioni sanitarie, occorre che contatti UniSalute il più presto possibile, e comunque prima della prestazione:

- per prenotare le prestazioni delle garanzie "RICOVERO" e "LONG TERM CARE" chiama il numero verde gratuito;
- per prenotare le altre prestazioni, collegati alla tua Area riservata presente sul sito www.cassaragionieri.it, sezione "Prenotazioni".

In caso di prestazioni effettuate in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o in strutture ad esso accreditate, per ottenere il rimborso dei ticket, dovrai inviare, non appena ne avrai la possibilità, la documentazione necessaria:

- modulo di richiesta di rimborso generato dalla procedura on line presente nella tua Area riservata del sito www.cassaragionieri.it, sezione Sinistri/Rimborsi (oppure modulo cartaceo, da compilare e firmare, scaricabile su www.cassaragionieri.it);
- copia dei ticket, debitamente quietanzati;
- copia della cartella clinica conforme all'originale in caso di ricovero per la richiesta dell'indennità sostitutiva.

In caso di impossibilità ad utilizzare le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, per ottenere il rimborso delle spese, dovrai inviare, non appena ne avrai la possibilità, la documentazione necessaria:

- modulo di richiesta di rimborso generato dalla procedura on line presente nella tua Area riservata del sito www.cassaragionieri.it, sezione Sinistri/Rimborsi (oppure modulo cartaceo, da compilare e firmare, scaricabile su www.cassaragionieri.it);
- copia della documentazione di spesa (distinte e ricevute), debitamente quietanzata;
- copia della prescrizione del medico curante contenente la malattia presunta o accertata in caso di prestazioni extraricovero;
- copia della cartella clinica conforme all'originale in caso di ricovero.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e dei Periti Commerciali a seguito di procedura competitiva d'offerta, ha affidato ad UniSalute SpA la gestione della convenzione sanitaria a favore dei propri Associati e dei propri Dipendenti.

UniSalute è una società di Unipol Gruppo Finanziario, è specializzata in assicurazioni sanitarie e ad oggi conta oltre 1.500.000 clienti assicurati, tra i quali gli associati delle maggiori Casse professionali italiane.



Questo opuscolo è stato predisposto in modo da costituire uno strumento di sintesi della Guida e del Piano Sanitario. In nessun caso opuscolo e Guida possono sostituire il Piano Sanitario, del quale evidenziano esclusivamente le caratteristiche principali. Il Piano Sanitario (www.cassaragionieri.it) resta pertanto l'unico strumento valido per un completo ed esauriente riferimento.

specialisti nell'assicurazione salute

Per utilizzare la polizza, **prima** di ricorrere a qualsiasi prestazione sanitaria, è **indispensabile** chiamare, dalle 8,30 alle 19,30 dal lunedì al venerdì, il seguente

Numero Verde
800-016697

dove potrai:

- ricevere informazioni sulle coperture assicurative e pareri medici;
- ricevere informazioni farmaceutiche su composizioni dei farmaci e loro controindicazioni;
- conoscere la dislocazione di strutture sanitarie pubbliche e private;
- essere indirizzato e consigliato sull'utilizzo delle strutture sanitarie pubbliche;
- effettuare prenotazioni presso le strutture sanitarie convenzionate.

Dall'estero: prefisso internazionale dell'Italia +0516389046





All'Associazione
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
a favore dei Ragionieri e Periti commerciali
Via Pinciana, 35 - 00198 Roma

DIREZIONE PREVIDENZA - AREA CONTRIBUTI

Data

DOMANDA DI PRESCRIZIONE

(Articolo 7 del Regolamento della Previdenza)

Da inviare tramite raccomandata a/r o via e-mail pec a: iscrizicontributi@pec.cassaragionieri.it

IO SOTTOSCRITTO / A

Cognome Nome

Nato/a il a Prov.

Codice
Fiscale

Residente in Via/Piazza

Comune Prov. CAP

Telefono Cellulare Fax

E-mail E-mail PEC

CHIEDO

la prescrizione all'Associazione dal: / / al: / /

a tal fine

*(nel limite massimo di tre anni dal termine del
tirocinio all'iscrizione all'Albo degli Esercenti)*

DICHIARO

- di essere/essere stato/a iscritto/a nel registro dei praticanti, sezione Commercialisti

sezione Esperti contabili

dell'Ordine territoriale di

con continuità dal: / / al: / /

- di svolgere/aver svolto il periodo di pratica professionale presso:

Cognome	Nome	C.F.	
Con studio in Via/Piazza	Comune		
Prov	CAP	Tel.	Cell.
Fax	E-mail		

segue >

- di voler versare una quota annua pari:

all'importo minimo di € 500,00

all'importo superiore al minimo e pari a €

(Indicare l'importo annuo di integrazione,
da sommare alla quota annua minima di euro 500,00.
L'integrazione è facoltativa.)

- di voler pagare: in unica soluzione con versamenti trimestrali con versamenti semestrali

- di voler pagare le somme relative agli anni precedenti:

in unica soluzione con versamenti trimestrali

Letta l'informativa ex art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 2003, rendo tutte le dichiarazioni contenute nella presente istanza consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), e mi impegno a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati.

Firma

Allegare

- 1) copia della delibera di iscrizione al registro dei praticanti;
- 2) copia (*fronte e retro*) di un documento di identità in corso di validità

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

La **Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali Cnpr**, con sede in Roma, via Pinciana 35, in qualità di Titolare, **informa** gli utenti sul trattamento dei dati personali che li riguardano, dagli stessi direttamente forniti, o acquisiti presso terzi in conformità alla legge.

Finalità del trattamento

Tali dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, sono trattati per assolvere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Le finalità del trattamento sono strettamente connesse e strumentali alle attività di avvio, gestione e conclusione del procedimento che riguarda l'utente.

In tale ambito il conferimento dei dati è obbligatorio poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria che disciplinano la prestazione e gli adempimenti connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l'applicazione di sanzioni.

I dati già in possesso della Cnpr sono trattati soltanto se indispensabili allo svolgimento di dette attività. Quando non sussiste un obbligo alla comunicazione delle informazioni alla Cnpr da parte degli interessati, gli stessi sono opportunamente informati che il conferimento dei dati è facoltativo e l'omessa comunicazione non determina alcuna conseguenza (per esempio l'indicazione del numero telefonico) o, al massimo, impedisce la concessione del beneficio richiesto.

Modalità di trattamento

Il trattamento avviene, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici, a opera di dipendenti della Cnpr opportunamente incaricati e istruiti, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle previsioni del Decreto legislativo n. 196. Eccezionalmente possono conoscere i dati degli utenti altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto della Cnpr e operano in qualità di Responsabili designati dalla Cnpr.

Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali, laddove sia indispensabile per la definizione del procedimento, potranno essere comunicati:

- ad altri soggetti pubblici o privati, quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali;
- ad altri soggetti privati quando ciò sia necessario per la fornitura di prestazioni, non previste dai fini istituzionali, espressamente richieste dall'utente;
- agli enti di pagamento indicati dagli interessati;
- agli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per adempiere alle rispettive finalità istituzionali.

Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.

Diffusione dei dati

I dati personali possono essere diffusi solo se previsto da una norma di legge; i dati personali sensibili non possono essere diffusi.

Diritti dell'Interessato

Si informano gli interessati che e nelle loro facoltà esercitare i diritti previsti dall'Articolo 7 del Decreto legislativo n. 196, in particolare il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, rivolgendosi direttamente al Presidente della Cnpr o al signor Vincenzo Muccari, Responsabile del trattamento come definito dall'Articolo 29 del Decreto legislativo n. 196.